

Roma
9 aprile 2020
Prot. UCR/ULS/000686

Agli Associati

Loro Sedi

Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

Si comunica che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.

Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, forniamo subito una prima tempestiva informazione.

Di seguito si illustrano le disposizioni sulle quali si richiama la massima attenzione e l'immediato impegno attuativo degli Associati.

Il Decreto legge, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza del COVID-19.

ART. 1 - (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE concede - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).

➤ **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Inoltre, l'impresa beneficiaria:

- alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

L'impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l'impegno:

- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

➤ **Tipologia della garanzia**

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

➤ **Finanziamenti ammissibili**

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima dell'entrata in vigore di questo decreto legge.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

➤ **Percentuali di copertura**

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall'impresa alla Banca - del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

➤ **Commissioni di garanzia**

Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

➤ **Procedura per l'accesso alla garanzia**

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE.

Con l'emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione.

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

Art. 4 - Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

La disposizione in commento stabilisce che: *“Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, prima parte, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo*

di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge”.

La norma – in questa particolare situazione di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 – è volta ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari, favorendo la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordinamento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.

La disciplina descritta opera nell'interesse della clientela al dettaglio, così come definita dalle Disposizioni di Trasparenza¹. Si tratta della categoria che il Legislatore ha ritenuto potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria all'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

In tale prospettiva, la disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta richiesta dal TUB a pena di nullità (cd forma scritta *ad substantiam actus*) – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-*quinquies* e 126-*quinquiesdecies* - sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del codice civile (“*piena prova fino a querela di falso*”).

Ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD)².

¹ Per “clientela (o clienti) al dettaglio”, s'intendono “*i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese*”.

² L'art. 20, comma 1-bis del CAD prevede che: “*Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida*”.

Con la previsione in esame, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni tra banche e/o intermediari finanziari e clienti concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessariamente la PEC, ma la mera posta elettronica non certificata), evitando il rischio che i relativi contratti possano risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che l'ha espresso (utilizzo della *“posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo ... accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente”*, così che *“facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità”*). Dette modalità pertanto si aggiungono a quelle già previste in via ordinaria.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica.

La norma riveste carattere eccezionale e pertanto regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge, cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, e la cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020).

ART. 13 - (Fondo centrale di garanzia PMI)

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 49 del DL “cura Italia” (per immediato riferimento: circolare ABI del 24 marzo - Prot. UCR000593).

Si riportano di seguito le modifiche all'operatività del Fondo rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del DL “cura Italia”:

- l'estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- l'innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. L'importo delle operazioni finanziarie non può superare alcuni limiti definiti nel comma 1 lettera c). La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 per cento

dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può essere innalzata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal DL "cura Italia";

- ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;
- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
- La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013.
- Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.
- Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di

impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro)

Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

- In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.
- La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

- Fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s, sono applicate delle condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse tranches del portafoglio, come specificate al comma 2 del decreto-legge.
- E’ prevista la possibilità di concedere finanziamenti anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni in cui ancora è presente il limite di accesso alla garanzia diretta del Fondo (c.d. “lettera r”).
- Previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia dei confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
- Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell’agevolazione, mantenendo l’efficacia della garanzia.

Restano ferme le previsioni già contenute nell’articolo 49 del D.L. “cura Italia” e ora presenti all’articolo 13, comma 1, lettere a) (per la parte relativa al massimale di 5 milioni di euro), b), d), e), g), h), i), m), n) del Decreto legge oggetto della presente lettera circolare.

Gianfranco Torriero
Vice direttore generale

Giovanni Sabatini
Direttore generale

Antonio Patuelli
Presidente

ALLEGATO